

D.P.R. 29 settembre 1973, [n. 600](#).

(Gazz. Uff. n. 268 del 16 ottobre 1973 S.O. n. 1)

Titolo IV

Art. 37

(Controllo delle dichiarazioni)[\(4\)](#) *Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'[art. 1](#), comma 253, legge 24 dicembre 2007, n. 244*

Versione: 5

Modificativo: 1, comma 253, legge 24 dicembre 2007, n. 244

Entrata in vigore:

1 gennaio 2008

Gli uffici delle imposte procedono, sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle finanze[\(5\)](#) tenendo anche conto delle loro capacità operative, al controllo delle dichiarazioni e alla individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sulla scorta dei dati e delle notizie acquisiti ai sensi dei precedenti articoli e attraverso le dichiarazioni previste negli [artt. 6](#) e 7, di quelli raccolti e comunicati dall'anagrafe tributaria e delle informazioni di cui siano comunque in possesso. I criteri selettivi per l'attività di accertamento di cui al periodo precedente, compresa quella a mezzo di studi di settore, sono rivolti prioritariamente nei confronti dei soggetti diversi dalle imprese manifatturiere che svolgono la loro attività in conto terzi per altre imprese in misura non inferiore al 90 per cento.[\(1\)](#)

In base ai risultati dei controlli e delle ricerche effettuati gli uffici delle imposte provvedono, osservando le disposizioni dei successivi articoli, agli accertamenti in rettifica delle dichiarazioni presentate e agli accertamenti d'ufficio nei confronti dei soggetti che hanno omesso la dichiarazione.

In sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona. [\(2\)](#) [\(6\)](#)

Le persone interposte, che provino di aver pagato imposte in relazione a redditi successivamente imputati, a norma del comma terzo, ad altro contribuente, possono chiederne il rimborso. L'amministrazione procede al rimborso dopo che l'accertamento, nei confronti del soggetto interponente, è divenuto definitivo ed in misura non superiore all'imposta effettivamente percepita a seguito di tale accertamento.[\(3\)](#)

Note:

[\(1\)](#) Comma sostituito dall'[art. 6](#), L. 24 aprile 1980, n. 146 e, successivamente, così modificato dall'[art. 1](#), comma 253, L. 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

[\(2\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 30](#), D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 1989, [n. 154](#).

[\(3\)](#) Comma aggiunto dall' [art.7](#), comma 3, D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358.

- (4) Per l'inserimento di un comma, dopo il terzo, nel presente articolo vedi l'[art. 7](#), comma 7, D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, a decorrere dal 1° gennaio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 12](#), comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 156/2015.
- (5) Vedi il D.M. 5 dicembre 1980, il D.M. 29 dicembre 1981, il D.M. 23 dicembre 1982, il D.M. 16 dicembre 1983, il D.M. 19 dicembre 1984, il D.M. 16 dicembre 1985, il D.M. 6 novembre 1986, il D.M. 11 dicembre 1987, il D.M. 31 dicembre 1988, il D.M. 22 dicembre 1989, il D.M. 21 dicembre 1990, il D.M. 23 dicembre 1991, il D.M. 30 settembre 1992, il D.M. 5 ottobre 1993, il D.M. 30 dicembre 1993, il D.M. 6 settembre 1994, il D.M. 28 dicembre 1994 e il D.M. 26 aprile 1995.
- (6) Vedasi l'[art. 21](#), comma 2, L. 30 dicembre 1991, n. 413, circa la possibilità di interpellare l'Amministrazione finanziaria in merito all'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.